

Spett.  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
via delle Quattro Fontane n. 121/122  
00184 - Roma  
Trasmessa via PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 22 gennaio 2024

**Oggetto: Documento di consultazione sulle Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese**

## **Premessa**

In data 22 novembre 2023 Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto le "Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese" (le "**Disposizioni**"), che integrano il quadro normativo nazionale, nei limiti consentiti dalle disposizioni europee direttamente applicabili contenute - tra l'altro - nel Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 ("**Regolamento CF**"), in particolare con riferimento all'obbligo di comunicare annualmente informazioni in merito ai progetti finanziati tramite le piattaforme di *crowdfunding* alle competenti Autorità nazionali, tenute a loro volta a condividere le informazioni medesime con ESMA.

Con il presente documento, lo scrivente Studio Legale DWF – *Milan Branch*, per conto di alcuni assistiti attivi nella gestione di portali di *crowdfunding*, ringraziando preliminarmente per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica in oggetto, intende quindi offrire il proprio punto di vista in merito alla bozza di Disposizioni poste in consultazione da parte dell'Autorità.

\*\*\*

## **Capo II, Art. 1 - Comunicazioni alle Autorità competenti**

Si osserva che per l'invio della comunicazione delle informazioni di cui all'art. 16, comma 1, del Regolamento CF codesta spettabile Autorità abbia previsto quale termine ultimo la data del 25 gennaio. A riguardo, si rileva come tale scadenza risulti eccessivamente stringente, in particolar modo per le piattaforme aventi un'operatività rilevante in termini di numero di operazioni, e non sia del tutto allineata al dettato normativo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione del 13 luglio 2022 che, al considerando n. 2, raccomanda quale termine ultimo per la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni relative all'anno civile precedente, la fine di febbraio dell'anno successivo, ritenuta una tempistica idonea "*al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all'ESMA da parte delle autorità competenti*", la quale deve avvenire entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni stesse.

Pertanto, in considerazione della tempistica precisata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120, si chiede di riconsiderare il termine di cui all'Art. 1, Capo II delle Disposizioni, estendendolo alla fine del mese di febbraio.

\*\*\*

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DWF – *Milan Branch*